

Allegato "C" all'atto rep. N. 71459/12030 dottor Romano Jus Notaio in
Pordenone relativo all'Atto Costitutivo di Associazione – Repubblica
Italiana, addì diciotto marzo duemila

STATUTO

ASSOCIAZIONE ASPI

Associazione nazionale per la manutenzione e lo spurgo
Delle reti fognarie ed idriche
Via S. Caboto, 2 – 33170 Pordenone Italy

Sede operativa:

Via Boccaccio, n° 23 – Portogruaro (VE) Italy

Tel: 0421 280043 – fax: 0421 282785

e.mail: info@associazioneaspi.it

web: www.associazioneaspi.it

STATUTO dell'Associazione ASPI

**Associazione nazionale per la manutenzione e lo spurgo delle
reti fognarie ed idriche**

ART. 1 - **Costituzione sede**

E' costituita un'Associazione nazionale di categoria, apolitica e senza fini di lucro, delle imprese che operano nel settore della conduzione e manutenzione delle reti fognarie e condotte idrauliche e, in particolare, che svolgono servizi di pulizia, trasporto e smaltimento dei sedimenti nonché di video ispezione, risanamento e di collaudo.

Essa è denominata "ASPI - Associazione nazionale per la manutenzione e lo spurgo delle reti fognarie ed idriche" o più brevemente "ASPI".

La sede dell'Associazione è a Pordenone, Via S. Caboto n° 2.

Il Consiglio ha la facoltà di cambiare l'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso comune e di costituire sedi distaccate in altre località.

ART. 2 - **Durata**

L'Associazione ha durata illimitata, salvo il caso di scioglimento ai sensi dell'Art. 22. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3 - **Scopi**

L'ASPI ha lo scopo

- di favorire la conoscenza e la solidarietà tra gli associati;
- di promuoverne la qualificazione e la preparazione professionale;
- di tutelare gli interessi della categoria, assumendone la rappresentanza nei rapporti con le Autorità, Amministrazioni pubbliche, Istituzioni, Associazioni, Organismi ed Enti.

In particolare si propone:

- di contribuire all'aggiornamento degli Associati nel campo economico, giuridico e tecnico nonché di avviare iniziative che siano di utilità e sostegno alla loro attività, come convegni, corsi di formazione, pubblicazione di periodici e di monografiche (anche con l'utilizzo di sistemi multimediali),
- di adoperarsi perché eventuali vertenze tra le imprese associate siano risolte in modo amichevole,
- di collaborare con gli organi, preposti alla regolamentazione del settore, per un corretto ed armonico intervento a tutela dell'ambiente sociale e naturale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti stabiliti dalla legge, l'ASPI potrà:

- partecipare alla costituzione od assumere partecipazioni in Società, Consorzi od Enti che svolgono un'attività connessa o di utilità a quella propria,
- svolgere attività promozionale, espositiva e di relazioni esterne,
- raccogliere dati ed informazioni,
- effettuare o sostenere ricerche e studi di settore.

ART. 4 – Gli Associati

La partecipazione all'ASPI ha carattere volontario.

I soci si distinguono in

- Soci effettivi (o Imprese associate)
- Soci aderenti.

Possono esserci "Soci effettivi" le imprese attive nella conduzione e manutenzione delle reti fognarie e condotte idrauliche, nei servizi di pulizia, trasporto e smaltimento sedimenti, di video ispezione, risanamento e di collaudo.

Possono essere "Soci aderenti" le Aziende, Enti, Associazioni, Organismi - pubblici e privati - che operano nel settore nonché i Tecnici e i Professionisti che svolgono un'attività ad esso funzionale.

ART. 5 - Ammissione all'Associazione: modalità

a) Soci effettivi

1) Le Imprese o i Consorzi di imprese che vogliono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di ammissione, sottoscritta del legale rappresentante.

2) Tale formalità presuppone l'accettazione totale del presente Statuto e del Codice etico, che s'ispira al Codice etico di Confindustria e che fa parte integrante del presente Statuto, come allegato "A".

3) La domanda è accettata dal Direttivo, previo accertamento che le Imprese siano iscritte alla CCIAA e che presentino requisiti di correttezza commerciale e di solvibilità finanziaria. In caso di rigetto della domanda, è ammesso il ricorso al Consiglio, la decisione del quale è inappellabile.

4) I soci effettivi devono versare un contributo di ammissione, una tantum, la cui entità è stabilita dal Consiglio.

b) Soci aderenti

1) Nella richiesta di iscrizione all'ASPI come soci aderenti deve essere specificata la motivazione.

2) I soci aderenti sono aggregati in gruppi in base al tipo di attività svolta.

Il Consiglio, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può richiedere a ciascun gruppo di nominare un proprio rappresentante, il quale -su invito e con funzione consultiva- può partecipare alle riunioni del Consiglio.

c) Iscrizione

1) L'iscrizione, sia per i Soci effettivi sia per i Soci aderenti inizialmente ha la durata di due anni a decorrere dall'anno sociale in cui avviene e cioè fino al 31 dicembre dell'anno successivo. L'iscrizione s'intende rinnovata di anno in anno, se non viene data formale disdetta, con raccomandata AR, sei mesi prima della scadenza.

2) Le modalità di Iscrizione sono determinate dal Consiglio.

3) Le quote annuali per i Soci effettivi e per i Soci aderenti sono stabilite dal Direttivo, col parere favorevole del Consiglio.

4) La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa, non esonera dall'obbligo di pagamento delle quote scadute.

5) I Soci s'impegnano a fornire dati ed informazioni di carattere non riservato, che siano richieste nell'ambito delle attribuzioni dell'Associazione e nell'interesse generale di tutti i Soci. Dati ed informazioni che, comunque, non potranno essere diffusi senza la esplicita autorizzazione dell'Associato, ai sensi della Legge del 31.12.96, n° 675.

ART. 6 - Diritti e doveri dei "Soci effettivi"

Lo stato di Socio effettivo comporta tutti i diritti ed obblighi previsti dal presente Statuto.

In particolare, le imprese associate:

- hanno diritto di avvalersi dei servizi offerti, direttamente o indirettamente, dall'ASPI ai sensi dell'art. 3.
- hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, di avere un comportamento conforme al Codice etico e di adeguarsi alle delibere del Consiglio ed alle disposizioni emanate dal Direttivo.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea Generale;

- 2) il Consiglio;
- 3) il Direttivo;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) il Direttore Generale;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 - Assemblea Generale

All'Assemblea Generale partecipano, con diritto di voto, tutti i Soci effettivi che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e i Rappresentanti dei gruppi dei Soci aderenti.

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto. In caso d'impedimento a partecipare a partecipare all'Assemblea, questi potrà farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta che sarà allegata agli atti. Un socio non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce

- in via ordinaria una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

- in via straordinaria ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di un quinto degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio per il tramite del Presidente dell'ASPI, con comunicazione scritta da inviarsi almeno dieci giorni prima dalla data di convocazione, anche a mezzo fax o e-mail. Detto termine può essere ridotto a cinque giorni nei casi di urgenza.

Nella comunicazione devono essere riportati la data, l'ora, il luogo della riunione e l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi prima che siano trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, di persona o a mezzo delega, almeno due terzi degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, sono adottate se otterranno la maggioranza dei voti, senza tenere conto degli astenuti e dei voti nulli.

Le modifiche al presente Statuto devono essere prese con la maggioranza almeno di un terzo dei soci effettivi che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea, salvo per le nomine delle persone per le quali si prosegue a scrutinio segreto.

Le delibere dell'Assemblea vanno formalizzate in apposito verbale, che sarà affisso presso la Sede dell'Associazione. Copia dello stesso può essere inviata al socio dietro sua richiesta.

ART. 9 - Attribuzione dell'Assemblea Generale

Sono di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria:

- 1) l'approvazione entro il 30 giugno del Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente;
- 2) l'approvazione del Bilancio preventivo d'esercizio;
- 3) la ratifica dell'entità delle quote associative proposta dal Direttivo;
- 4) l'elezione del Presidente su proposta del Consiglio;
- 5) la definizione delle linee guida dell'azione associativa;
- 6) l'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) la nomina dei soci Onorari, su segnalazione del Consiglio.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria:

- 1) la delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- 2) l'espressione della propria volontà su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Consiglio e dal Presidente;
- 3) la delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 10 - Consiglio - Composizione e Convocazioni

Il Consiglio è formato dai Consiglieri nominati dall'Assemblea Generale tra i soci o rappresentanti degli stessi, a qualunque titolo, anche con delega specifica. Il loro numero è stabilito in misura minima del dieci per cento del numero dei Soci effettivi, regolarmente iscritti, al momento della convocazione, fino ad un massimo di venti componenti. Nel caso che, per qualsiasi motivo, sia resa vacante una carica di Consigliere, è facoltà del Consiglio di cooptare il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli non eletti.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una volta sola consecutiva.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'ASPI, il quale nomina il Segretario, che può essere estranea al Consiglio stesso. Il Presidente deve convocare il Consiglio almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Per la sua convocazione valgono le norme e le modalità fissate per l'Assemblea Generale.

Il consiglio si riunisce regolarmente quando sono rappresentati più della metà dei suoi componenti anche tramite delega scritta e firmata; ogni Consigliere presente può rappresentare un solo Consigliere assente tramite l'apposita delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Possono essere inviati a partecipare alle sedute del Consiglio, con un voto consultivo, i Probiviri ed i Rappresentanti dei gruppi dei Soci aderenti.

ART. 11 - Consiglio - Funzioni

Il consiglio ha le seguenti funzioni:

- 1) nell'ambito delle direttive stabilite dall'Assemblea dei Soci, delibera sui problemi di carattere generale e definisce i programmi a breve-medio termine;
- 2) propone all'Assemblea Generale, sentito il parere dei Probiviri, la candidatura del Presidente;
- 3) nomina, al suo interno e su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
- 4) convoca l'Assemblea, a norma dell'art. 8;
- 5) esamina ed approva preventivamente il Bilancio consuntivo, la proposta di Bilancio preventivo annuale redatto dal Direttivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- 6) fissa l'entità di eventuali contributi associativi supplementari nonché le modalità per la loro riscossione dei contributi ed esprime il parere sull'entità delle quote associative stabilite dal Direttivo;
- 7) propone all'Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto;
- 8) nomina tra i suoi membri, a scrutinio segreto, i cinque Consiglieri che formeranno il Direttivo;
- 9) nomina il Direttore Generale;
- 10) ha la facoltà di affidare a terzi la gestione dei servizi associativi;
- 11) decide la costituzione di Comitati di Tecnici, il cui compito è di esprimere un parere sui problemi o questioni di rilevante importanza;

12) commina le sanzioni verso i Soci nel caso di mancato pagamento delle quote annuali e di gravi inadempienze agli obblighi assunti;

13) presenta all'Assemblea i candidati alle nomine di Soci onorari.

ART. 12 - Direttivo - Composizione e Deliberazioni

Il Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri.

Quest'ultimi durano in carica due anni.

Il Direttivo ogni due mesi è convocato, anche a mezzo fax, dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni, o quando lo richiedano due Consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri.

Sono riconosciute valide le riunioni tenute per teleconferenza. In questo caso il Presidente e il Segretario, che può essere una persona estranea al Direttivo, devono essere fisicamente compresenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le delibere vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Responsabili dei settori dell'ASPI possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Direttivo, al quale riferiscono direttamente per le materie di loro competenza.

ART. 13 - Le funzioni del Direttivo

Il Direttivo ha il compito di:

1) stabilire, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale e del Consiglio, l'azione a medio-breve termine dell'Associazione;

2) svolgere tutti i compiti e le funzioni che gli sono demandati dal Consiglio;

3) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio, sottoponendo allo stesso, nella prima riunione utile, le decisioni assunte;

4) redigere il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo;

5) determinare annualmente l'entità delle quote associative per ambo le categorie dei soci, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea previo parere favorevole del Consiglio, e ne stabilisce le modalità di riscossione;

6) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci.

ART. 14 - Presidente - Nomina - Funzioni

Il Presidente è composto dal consiglio dell'Assemblea Generale dei Soci. La sua nomina non può avvenire in coincidenza dell'anno in cui è eletto il Consiglio ed è fatta tramite scrutinio segreto.

Il profilo professionale e personale dei candidati alla Presidenza sono sottoposti al parere, obbligatorio e non vincolante, del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile, consecutivamente per una sola volta.

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- 1) coordina l'attività dell'Associazione;
- 2) presiede l'Assemblea dei Soci, le riunioni del Consiglio e del Direttivo;
- 3) sovrintende all'ordinaria amministrazione e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Direttivo, al quale deve riferire in occasione della prima seduta;
- 4) provvede all'esecuzione delle direttive ed alle deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati, del Consiglio e del Direttivo;
- 5) può delegare ai membri del Direttivo e al Direttore generale alcune delle sue funzioni;
- 6) può stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni nonché istituzioni ed enti;
- 7) in caso di sua assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 15 - Collegio dei Probiviri

Ogni quattro anni, non coincidenti con quello di elezione del Presidente, è nominato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio, il Collegio dei Probiviri. Questo è composto da tre membri effettivi ed un supplente, scelti tra persone di specchiata moralità e competenza, anche non appartenenti all'Associazione.

ART. 16 - Le funzioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente in caso di necessità. Comunque esso può attivarsi d'ufficio nelle questioni riguardanti la regolarità delle procedure elettive.

Il Collegio dei Probiviri opera ed esprime il proprio parere su problemi e questioni ad esso presentate, in base alle norme dello Statuto, del Codice etico, dei Regolamenti e delle delibere assunte dai vari organi dell'Associazione.

In particolare:

- delibera sui ricorsi delle Imprese e degli Enti contro le decisioni del Consiglio;
- formula il giudizio, obbligatorio e non vincolante, sul profilo professionale e personale dei candidati alle cariche direttive.

ART. 17 - Il Direttore Generale – Compiti

Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività associative. Viene nominato dal Consiglio ed il suo incarico è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.

Egli è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutti i settori ed uffici di questa.

Partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali, senza diritto di voto.

ART. 18 - Revisori dei Conti - Composizione e funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale. Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili, anche consecutivamente. I componenti del Collegio possono essere scelti anche fra non associati; in tal caso il Consiglio ne fissa il compenso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'ASPI;
- 2) verificano che siano seguite le norme di sana amministrazione e ne redige apposito verbale;
- 3) esamina il Bilancio consuntivo, presentando la propria Relazione annuale all'Assemblea Generale;
- 4) partecipa alla riunione dell'Assemblea Generale, senza diritto di voto, e può assistere ai lavori del Consiglio e del Direttivo;
- 5) l'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 19 - Patrimonio sociale – Bilanci

Il fondo comune dell'ASPI è costituito dalle quote associative versate annualmente, dall'eccedenza attiva delle gestioni annuali, da contributi e da elargizioni e lasciti pervenuti alla stessa a qualunque titolo.

Il Bilancio consuntivo - corredato della redazione del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - ed il Bilancio preventivo - accompagnato dalla Relazione del Presidente sui programmi associativi per l'anno di previsione - devono essere preventivamente approvati dal

Consiglio ed, entro il 30 giugno di ogni anno, devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo devono essere a disposizione dei Soci, per visione, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 20 - Cariche sociali

Per tutte le cariche sociali, per quanto riguarda le cause d'ineleggibilità o decadenza, valgono le disposizioni previste dall'art. 2382 del Cod. Civ. per gli amministratori di Società.

Ad eccezione della carica di Presidente (Art. 14), per la quale il Consiglio, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può proporre all'Assemblea dei Soci che sia riconosciuto un compenso, tutte le cariche sociali in seno al Consiglio, al Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, sono a titolo gratuito. E' comunque riconosciuto, ai membri degli organi suddetti, il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro incarico, spese che dovranno essere preventivamente identificate ed autorizzate secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso.

ART. 21 - Perdita della qualità di Associato Sanzioni

La perdita della qualità di Associato avviene per recesso, per il venire meno dei requisiti per l'ammissione o per gravi inadempienze.

Le Imprese o gli Enti ed Organismi aderenti, che siano in ritardo di tre mesi con il pagamento delle quote sociali, perdono di diritto la qualifica di socio.

In caso di cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa, il Socio non può chiedere la divisione del patrimonio o pretenderne una quota proporzionale né la restituzione delle quote e dei contributi corrisposti o maturati.

Ai Soci che contravvengono alle deliberazioni associative, che abbiano comportamenti non conformi allo Statuto o al Codice etico, possono essere comminate sanzioni commisurate alla gravità del fatto, con decisione del Consiglio. Tali sanzioni sono così definite:

a) lettera di contestazione ed invito a modificare il comportamento meno difforme;

b) espulsione dall'Associazione.

ART. 22 - **Scioglimento**

L'ASPI può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale, presa con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un Comitato di liquidatori, composto da almeno tre membri e stabilisce la destinazione delle attività patrimoniali residue.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, le attività patrimoniali possono essere devolute esclusivamente ad un'altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 23 - **Norme di rinvio generali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Per ogni controversia è competente il Tribunale di Pordenone.

ART. 24 - **Norme Transitorie**

In deroga a quanto sopra esposto, l'atto costitutivo determina il Presidente ed i componenti del Consiglio, nel numero minimo di cinque persone. Questi rimarranno in carica sino alla convocazione dell'Assemblea Generale per la nomina del Presidente, del Consiglio e dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

In questa sede ed in ottemperanza dell'art. 14, comma 3, la scadenza del mandato del Presidente può essere anticipato o posticipato di un anno.

Il Consiglio pro tempore provvede alla nomina del Direttore Generale e assume anche tutte le funzioni e poteri del Direttivo.

F.to Marcella Trevisan

F.to Giovanni Bandelloni

F.to Carmine Guida

F.to Ciro Sterrore

F.to Osvaldo Nicolai

F.to Remo Paro

F.to Sarzi Sartori Marco

F.to Scarante Francesco

F.to Scarante Giuseppe
F.to Venturi Raffaele
F.to Vittorio Zaglia
F.to Romano jus Notaio

Allegato "A"

CODICE ETICO CONFINDUSTRIA

Permessa generale

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del Paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni,
- gli imprenditori associati,
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi,
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà esse partecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla

convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo in cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibile gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tenere conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditorialità e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

a) come imprenditori

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti dei clienti, fornitori e concorrenti;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento, un impegno costante.

b) come associati

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno;

- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato rapporto.

Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati s'impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

Rappresentanti esterni

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti s'impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qual volta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Organi di tutela

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegio dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che chiedano di aderire all'Associazione, siano candidati agli incarichi associativi e vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dell'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dall'elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.